



DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa dei senatori CALIENDO, SCIASCIA, SERAFINI, CONZATTI, MANGIALAVORI, RIZZOTTI, PICHETTO FRATIN, MALAN, TOFFANIN, FLORIS, TIRABOSCHI, GALLONE, CAUSIN, Alfredo MESSINA e GIAMMANCO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L'11 APRILE 2018

Disposizioni in materia di candidabilità, eleggibilità e ricollocamento dei magistrati in occasione di elezioni politiche e amministrative nonché di assunzione di incarichi di governo nazionale e negli enti territoriali.
Modifiche alla disciplina in materia di astensione e ricusazione dei giudici

ONOREVOLI SENATORI. – Il presente disegno di legge è volto ad apportare significative modifiche alla normativa vigente in materia di cause di ineleggibilità e di incandidabilità dei magistrati alle elezioni politiche e a quelle amministrative.

L'esigenza di una rivisitazione dell'attuale disciplina legislativa nasce non solo perché la normativa in vigore per le elezioni politiche non risulta adeguata ad assicurare quanto affermato anche dalla Corte costituzionale («deve riconoscersi – e non sono possibili dubbi in proposito – che i magistrati debbono godere degli stessi diritti di libertà garantiti ad ogni altro cittadino ... ma deve, del pari, ammettersi che le funzioni esercitate e la qualifica rivestita dai magistrati non sono indifferenti e prive di effetto per l'ordinamento costituzionale... Per la natura della loro funzione, la Costituzione riserva ai magistrati una disciplina del tutto particolare...: questa disciplina, da un lato assicura una posizione peculiare, dall'altro, correlativamente, comporta l'imposizione di speciali doveri. I magistrati, per dettato costituzionale (artt. 101, secondo comma, e 104, primo comma, Cost.), debbono essere imparziali e indipendenti e tali valori vanno tutelati non solo con specifico riferimento al concreto esercizio delle funzioni giudiziarie, ma anche come regola deontologica da osservarsi in ogni comportamento al fine di evitare che possa fondatamente dubitarsi della loro indipendenza ed imparzialità» – Corte costituzionale, sentenza n. 224 del 2009), ma anche per colmare una lacuna del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e della legge 2 lu-

glio 2004, n. 165, per le cariche elettive regionali.

La normativa da ultimo richiamata per gli enti locali e le regioni rende infatti possibile, in base alle previste cause di ineleggibilità e di incandidabilità, nonché alla disciplina dell'obbligo di aspettativa, il contemporaneo svolgimento delle funzioni politiche amministrative (di sindaco, di presidente della provincia, di consigliere provinciale e comunale, di componente delle giunte provinciali e comunali, di presidente della regione, di assessore e consigliere regionale) e di quelle giudiziarie, sia pure in ambiti territoriali diversi (come segnalato anche dal Consiglio superiore della magistratura con la risoluzione del 28 aprile 2010).

Il magistrato che partecipi alle elezioni politiche o amministrative o assuma incarichi di governo nazionale o locale non può essere sfiorato nemmeno dal sospetto di aver strumentalizzato le proprie funzioni giudiziarie.

L'autonomia e l'indipendenza della magistratura, nel disegno costituzionale, sono strumentali per assicurare la funzione di garanzia imparziale della giurisdizione.

L'imparzialità che deve connotare il quotidiano agire del magistrato, anche sotto il profilo dell'immagine e non solo dell'essere, non attiene solo all'attività giurisdizionale, ma anche, e forse soprattutto, ai comportamenti, incidenti o meno direttamente sull'attività giurisdizionale.

In base a tali principi, nella richiamata sentenza della Corte costituzionale n. 224 del 2009 le funzioni esercitate e la qualifica rivestita dai magistrati non sono indifferenti e prive di effetti per l'ordinamento costituzionale. Ne consegue la possibilità dell'im-

posizione di speciali doveri, con la possibilità di limitazioni sia in ordine alla candidatura per quanto attiene all'elettorato passivo, sia in relazione al possibile ricollocamento in ruolo del magistrato alla cessazione dell'aspettativa.

L'intervento normativo proposto riguarda tutte le magistrature (ordinaria, amministrativa, contabile e militare) e, per alcune disposizioni, anche quella onoraria, non potendo dubitarsi che i principi di indipendenza e imparzialità riguardino tutti i magistrati, incidendo sulla qualità e su un connotato essenziale della giurisdizione. Proprio perché il dovere di imparzialità grava su un magistrato e coinvolge anche il suo operare da semplice cittadino, anche quando risulti collocato fuori ruolo per lo svolgimento di un compito tecnico, si prevede che le modifiche in tema di candidatura e di accesso a cariche elettive siano applicabili anche ai magistrati collocati fuori dal ruolo organico.

L'articolo 1 prevede norme generali in tema di candidatura dei magistrati alle elezioni di ogni livello (Parlamento europeo, Parlamento nazionale, regioni, città metropolitane e comuni) stabilendo un divieto di candidatura nel territorio di competenza giurisdizionale dell'ufficio nel quale si esercitano le funzioni o si siano esercitate nei cinque anni antecedenti la data di accettazione della candidatura. Anche la «Commissione dei saggi» nominata dal Presidente della Repubblica ha segnalato l'opportunità che un magistrato non possa candidarsi in un luogo in cui abbia esercitato la giurisdizione (a meno che, com'è logico, non sia cessato dall'appartenenza all'ordine giudiziario) e che non possa amministrare giustizia in un luogo in cui sia stato candidato.

Si prevede altresì che il magistrato debba trovarsi in aspettativa all'atto di accettazione della candidatura in caso di elezioni anticipate o da sei mesi prima dell'accettazione della candidatura in casi di scadenza naturale della legislatura o della consiliatura.

Con le disposizioni degli articoli 2 e 4 viene fissato il principio che il magistrato debba essere collocato in aspettativa all'atto dell'assunzione di qualunque incarico di governo nazionale o locale e che l'aspettativa è obbligatoria per l'intero periodo del mandato elettorale o dell'incarico.

Con l'articolo 3 si prevede che la dichiarazione di accettazione della candidatura sia accompagnata dalla dichiarazione di non versare in nessuna delle condizioni di incandidabilità previste dalla legge.

L'articolo 4 reca disposizioni in materia di *status* dei magistrati in costanza di mandato o di incarico di governo, prevedendo l'obbligatorietà dell'aspettativa per l'intero periodo di svolgimento del mandato o dell'incarico di governo sia nazionale che locale. L'aspettativa comporta il collocamento fuori ruolo del magistrato.

L'articolo 5 disciplina il ricollocamento in ruolo dei magistrati candidati e non eletti al Parlamento nazionale o europeo, con la previsione che non possano mai essere assegnati ad un ufficio della regione in cui si sono presentati o che è ricompresa nella circoscrizione elettorale, che il ricollocamento avvenga nella funzione giudicante per cinque anni e con vincolo di funzioni collegiali per tale periodo, nonché con il divieto di ricoprire incarichi direttivi o semidirettivi per lo stesso periodo.

L'articolo 6 disciplina il ricollocamento dei magistrati eletti alla cessazione del mandato secondo modalità similari a quelle previste dall'articolo 5 e, in alternativa, la possibilità di essere inquadrati in un ruolo autonomo dell'Avvocatura dello Stato o in ruolo autonomo del Ministero della giustizia, nonché di essere collocati a riposo con possibilità di riscatto figurativo di cinque anni di servizio con contribuzione volontaria comprensiva anche degli oneri a carico dell'Amministrazione.

Con l'articolo 7 si disciplina il ricollocamento dei magistrati con incarichi di governo nazionale, regionale o locale.

Con l'articolo 8 si prevede che entro sei mesi, con appositi regolamenti, siano disciplinati gli inquadramenti nei ruoli autonomi dell'Avvocatura dello Stato e del Ministero della giustizia previsti dall'articolo 6.

Con l'articolo 9 viene disciplinato in modo analogo a quanto previsto per le elezioni a parlamentare nazionale il ricollocamento in ruolo dei magistrati eletti negli enti territoriali.

Con l'articolo 10 sono previste cause di incandidabilità per i magistrati onorari e il divieto di esercitare le loro funzioni nel distretto di corte d'appello in cui è compresa la circoscrizione elettorale ovvero in quello in cui esercitavano le funzioni alla data di accettazione della candidatura o della nomina.

Con l'articolo 11 viene dettata, secondo criteri analoghi a quelli descritti precedentemente, la disciplina transitoria per i magi-

strati in carica alla data di entrata in vigore della legge, con la previsione anche della possibilità di collocamento a riposo e riscatto figurativo a totale carico del richiedente fino a un massimo di cinque anni.

Con l'articolo 12 si introducono modifiche alla disciplina in materia di astensione e ricusazione dei giudici, in ragione della candidatura alle elezioni del magistrato o del suo incarico di governo nazionale, regionale o locale e della candidatura o di incarico ricoperto da una delle parti del giudizio.

Con gli articoli 13 e 14 si prevede la sanzione disciplinare della perdita di anzianità non inferiore a tre anni rispettivamente per i magistrati ordinari e per i magistrati amministrativi, contabili e militari per l'accettazione della candidatura o per l'assunzione di incarichi in violazione di disposizioni di legge.

L'articolo 15 reca una norma generale di abrogazione di tutte le disposizioni in contrasto con quelle introdotte con il presente disegno di legge.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Candidabilità a cariche elettive e assunzione di incarichi di governo negli enti territoriali)

1. I magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari, inclusi quelli collocati fuori dal ruolo organico, non possono essere candidati per l'elezione alla carica di membro del Parlamento europeo, senatore o deputato o a quella di presidente della regione, consigliere regionale, presidente delle province autonome di Trento e di Bolzano o consigliere provinciale nelle medesime province se prestano servizio, o lo hanno prestato nei cinque anni precedenti la data di accettazione della candidatura, presso sedi o uffici giudiziari con competenza ricadente, in tutto o in parte, nella circoscrizione elettorale. I medesimi soggetti non possono essere candidati per l'elezione, a suffragio universale, alle cariche di sindaco metropolitano e di consigliere metropolitano se prestano servizio, o lo hanno prestato nei cinque anni precedenti la data di accettazione della candidatura o di assunzione dell'incarico, presso sedi o uffici giudiziari con competenza ricadente, in tutto o in parte, nella circoscrizione elettorale. I medesimi soggetti non possono altresì essere candidati per l'elezione alle cariche di sindaco, di consigliere comunale e di consigliere circoscrizionale o assumere l'incarico di assessore comunale se prestano servizio, o lo hanno prestato nei cinque anni precedenti la data di accettazione della candidatura o di assunzione dell'incarico, presso sedi o uffici giudiziari con competenza ricadente, in tutto o in parte, nel territorio della provincia in cui

è compreso il comune. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche per l'assunzione dell'incarico di assessore regionale, avendo riguardo a sedi o uffici giudiziari con competenza ricadente in tutto o in parte nel territorio della regione.

2. Fermo quanto previsto dal comma 1, non sono in ogni caso candidabili i magistrati che, all'atto dell'accettazione della candidatura, non siano in aspettativa da almeno sei mesi. In caso di scioglimento anticipato delle Camere o di elezioni suppletive, e nel caso di scioglimento anticipato del consiglio regionale o comunale, non sono candidabili i magistrati che non siano in aspettativa all'atto dell'accettazione della candidatura.

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano in tutti i casi in cui i magistrati interessati hanno cessato di appartenere ai rispettivi ordini giudiziari.

Art. 2.

*(Aspettativa per incarichi di governo
e di assessore)*

1. I magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari non possono assumere l'incarico di Presidente del Consiglio dei ministri, vicepresidente del Consiglio dei ministri, ministro, viceministro, sottosegretario di Stato, sottosegretario regionale, assessore regionale o comunale se, all'atto dell'assunzione dell'incarico, non siano collocati in aspettativa.

Art. 3.

*(Dichiarazione di non versare in condizioni
di incandidabilità)*

1. La dichiarazione di accettazione della candidatura per l'elezione alla carica di membro del Parlamento europeo, senatore o deputato o agli organi elettivi delle regioni

nonché per le elezioni, a suffragio universale, agli organi degli enti locali, da parte di magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari, è corredata di una dichiarazione sostitutiva attestante l'insussistenza delle condizioni di incandidabilità di cui alla presente legge, resa da ciascun candidato ai sensi dell'articolo 46 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Sono comunque fatte salve le violazioni di natura penale.

2. L'accertamento dell'incandidabilità è svolto, in occasione della presentazione delle liste dei candidati ed entro il termine per la loro ammissione, ai sensi del testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, di cui al decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235.

Art. 4.

(Status dei magistrati in costanza di mandato o di incarico di governo)

1. L'aspettativa è obbligatoria per l'intero periodo di svolgimento del mandato o dell'incarico di governo sia nazionale che locale e comporta il collocamento fuori ruolo del magistrato. I magistrati in aspettativa conservano il trattamento economico in godimento, senza possibilità di cumulo con l'indennità corrisposta in ragione della carica. È comunque fatta salva la possibilità di optare per la corresponsione della sola indennità di carica. Il periodo trascorso in aspettativa è computato a tutti gli effetti ai fini pensionistici e dell'anzianità di servizio.

Art. 5.

(Ricollocamento dei magistrati candidati e non eletti)

1. I magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari, candidati e non eletti al Parlamento europeo o al Senato della Repubblica o alla Camera dei deputati, sono ricollocati nel ruolo di provenienza, ma, nei cinque anni successivi alla data delle elezioni, non possono esercitare le funzioni, né essere a qualsiasi titolo assegnati ad un ufficio con competenza ricadente nel territorio della regione compresa, in tutto o in parte, nella circoscrizione elettorale in cui hanno presentato la candidatura.

2. I magistrati di cui al comma 1:

a) se già in servizio presso i collegi giudicanti della Corte di cassazione, del Consiglio di Stato, della Corte dei conti centrale e della Corte militare d'appello possono essere ricollocati presso l'ufficio di provenienza soltanto alle condizioni di cui al comma 4;

b) se già in servizio presso le procure generali presso gli organi di cui alla lettera *a)*, nonché presso la procura nazionale antimafia sono ricollocati presso uno degli organi collegiali di cui alla lettera *a)* per almeno cinque anni e non possono ricoprire incarichi direttivi o semidirettivi per un periodo di cinque anni.

3. I magistrati candidati e non eletti alla carica di presidente della regione, di sindaco, di consigliere regionale, comunale o circoscrizionale sono ricollocati nel ruolo di provenienza e non possono esercitare per un periodo di cinque anni le loro funzioni nel distretto di corte di appello con competenza ricadente nel territorio della provincia o del comune per i quali hanno presentato la candidatura.

4. Il ricollocamento in ruolo ai sensi dei commi da 1 a 3 è disposto nella funzione

giudicante con vincolo dell'esercizio delle funzioni collegiali per un periodo di cinque anni.

5. Una volta ricollocati in ruolo, i magistrati non possono, in ogni caso, ricoprire incarichi direttivi o semidirettivi per un periodo di cinque anni.

Art. 6.

(Ricollocamento dei magistrati eletti al Parlamento europeo o al Senato della Repubblica o alla Camera dei deputati)

1. I magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari eletti al Parlamento europeo o al Senato della Repubblica o alla Camera dei deputati, alla cessazione del mandato parlamentare, non possono tornare a svolgere le funzioni svolte prima del mandato. Per il ricollocamento dei predetti magistrati si applicano le disposizioni previste dal presente articolo e dai regolamenti di cui all'articolo 8.

2. I soggetti di cui al comma 1, alla cessazione del mandato parlamentare e su loro richiesta, qualora non abbiano già maturato l'età per il pensionamento obbligatorio sono tenuti ad optare per una delle seguenti ipotesi:

a) essere ricollocati in ruolo in un distretto di corte di appello diverso da quello in cui è compresa, in tutto o in parte, la circoscrizione elettorale nella quale sono stati eletti e diverso da quello in cui prestavano servizio all'atto del collocamento in aspettativa, con il vincolo dell'esercizio delle funzioni collegiali per un periodo di cinque anni e con il divieto di ricoprire, in tale periodo di tempo, incarichi direttivi o semidirettivi. Essi non possono comunque esercitare successivamente le funzioni nel distretto di corte di appello in cui è compresa la circoscrizione elettorale nella quale sono stati eletti. I magistrati già in servizio presso la Corte di cassazione, il Consiglio di Stato, la

Corte dei conti centrale e la Corte militare d'appello possono essere ricollocati presso l'ufficio di provenienza, con il divieto di ricoprire incarichi direttivi o semidirettivi per un periodo di cinque anni. I magistrati già in servizio presso le relative procure generali nonché presso la procura nazionale antimafia sono ricollocati presso un organo collegiale per almeno cinque anni e non possono ricoprire incarichi direttivi o semidirettivi per lo stesso periodo;

b) essere inquadrati in un ruolo autonomo dell'Avvocatura dello Stato, secondo quanto previsto dal regolamento di cui all'articolo 8, comma 1;

c) essere inquadrati in un ruolo autonomo del Ministero della giustizia, con divieto di ricoprire incarichi e funzioni corrispondenti a incarichi direttivi e semidirettivi per almeno cinque anni, secondo quanto previsto dal regolamento di cui all'articolo 8, comma 2;

d) essere collocati a riposo, con contribuzione volontaria, comprensiva anche degli oneri a carico dell'amministrazione, a totale carico del richiedente e senza oneri per il bilancio dello Stato, fino ad un massimo di anni cinque di servizio, in aggiunta ai periodi già riscattati e salvo in ogni caso il limite degli anni di contribuzione per il trattamento pensionistico di anzianità.

3. Le richieste di cui al comma 2, a pena di decadenza dall'impiego, devono essere presentate dai soggetti di cui al comma 1 entro sessanta giorni dalla data di cessazione del mandato.

4. Il magistrato decaduto dall'impiego ai sensi del comma 3 si considera cessato dall'ordine giudiziario a seguito di dimissioni.

5. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Art. 7.

(Ricollocamento dei magistrati con incarichi di governo nazionale, regionale o locale)

1. Ai magistrati nominati Presidente del Consiglio dei ministri, vicepresidente del Consiglio dei ministri, ministro, viceministro, sottosegretario di Stato, alla cessazione dall'incarico, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 6.

2. Ai magistrati nominati assessore regionale, sottosegretario regionale o assessore comunale, all'atto della cessazione dall'incarico, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 9.

Art. 8.

(Ricostruzione della carriera)

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, provvede a disciplinare l'inquadramento dei magistrati di cui agli articoli 6, comma 2, lettera *b*), 7 e 11, comma 1, lettera *b*), nell'Avvocatura dello Stato e alla conseguente ricostruzione delle carriere, tenuto conto della Tabella B di equiparazione degli avvocati e procuratori dello Stato ai magistrati dell'ordine giudiziario, annessa al testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato, di cui al regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611.

2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, provvede

a disciplinare l'inquadramento dei magistrati di cui agli articoli 6, comma 2, lettera c), 7 e 11, comma 1, lettera c), in un ruolo autonomo del Ministero della giustizia. Il regolamento disciplina le modalità di tale inquadramento, nonché le funzioni cui esso è finalizzato, con priorità per mansioni di studio e ricerca e per la destinazione alle candidature presso enti od organismi internazionali, in cui si richieda la presenza di magistrati italiani.

3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Art. 9.

(Ricollocamento dei magistrati eletti negli enti territoriali)

1. I magistrati eletti alla carica di presidente della regione, sindaco, consigliere regionale, consigliere comunale o circoscrizionale, una volta cessati dal mandato, non possono per i successivi cinque anni prestare servizio in un distretto di corte di appello in cui è compresa, in tutto o in parte, la circoscrizione elettorale nella quale sono stati eletti. Una volta ricollocati in ruolo tali magistrati non possono, in ogni caso, ricoprire incarichi direttivi o semidirettivi per un periodo di cinque anni. Le disposizioni del presente comma si applicano anche ai magistrati cessati dalla carica di presidente della provincia, di consigliere provinciale, di sindaco metropolitano o di consigliere metropolitano avendo riguardo ai distretti di corte di appello in cui è compreso, in tutto o in parte, il territorio della provincia o della città metropolitana.

2. I magistrati di cui al comma 1 sono ricollocati nella funzione giudicante e con vincolo dell'esercizio di funzioni collegiali per un periodo di cinque anni, anche in caso di trasferimento ad altro ufficio.

Art. 10.

(Disciplina applicabile alla magistratura onoraria)

1. I magistrati onorari non possono essere candidati per l'elezione alla carica di membro del Parlamento europeo, senatore o deputato, presidente della regione, sindaco, consigliere regionale, comunale o circoscrizionale nelle circoscrizioni elettorali comprese, in tutto o in parte, nel distretto di corte di appello ove ha sede l'ufficio giudiziario nel quale, a qualsiasi titolo, sono assegnati o esercitano le loro funzioni, ovvero nel quale, a qualsiasi titolo, sono stati assegnati o hanno esercitato le loro funzioni nei dodici mesi precedenti la data di accettazione della candidatura.

2. I magistrati onorari candidati e non eletti alle cariche di cui al comma 1 e i magistrati onorari cessati dalle cariche di cui al comma 1, nonché quelli che sono cessati dalla carica di Presidente del Consiglio dei ministri, vicepresidente del Consiglio dei ministri, ministro, viceministro, sottosegretario di Stato, sottosegretario regionale o assessore regionale o comunale non possono esercitare, per un periodo di cinque anni, le loro funzioni, né essere assegnati a qualsiasi titolo ad un ufficio giudiziario ricadente nel distretto di corte di appello in cui è compresa, in tutto o in parte, la circoscrizione nel cui ambito si sono svolte le elezioni, ovvero nel distretto di corte di appello in cui esercitavano le loro funzioni o erano assegnati a qualsiasi titolo alla data di accettazione della candidatura o di assunzione del mandato o della carica.

Art. 11.

(Disciplina transitoria)

1. I magistrati in carica alla data di entrata in vigore della presente legge, alla ces-

szazione del mandato di parlamentare europeo, di senatore, di deputato, di presidente della regione, di consigliere regionale, di sindaco o di consigliere metropolitano, di presidente della provincia o di consigliere provinciale, comunale o circoscrizionale o dell'incarico di governo nazionale, regionale o locale, su loro richiesta, sono tenuti ad optare per una delle seguenti ipotesi:

a) essere ricollocati in ruolo con il vincolo di esercizio di funzioni collegiali o, avendone già i requisiti, presso gli uffici della Corte di cassazione, della procura generale presso la Corte di cassazione e della Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo, per un periodo non inferiore a tre anni e con il divieto di ricoprire incarichi direttivi o semidirettivi per il periodo di tre anni;

b) essere inquadrati nell'Avvocatura dello Stato, secondo quanto previsto dal regolamento di cui all'articolo 8, comma 1;

c) essere inquadrati in un ruolo autonomo del Ministero della giustizia, secondo quanto previsto dal regolamento di cui all'articolo 8, comma 2;

d) essere collocati a riposo, con contribuzione volontaria, comprensiva anche degli oneri a carico dell'amministrazione, a totale carico del richiedente e senza oneri per il bilancio dello Stato, fino ad un massimo di anni cinque di servizio, in aggiunta ai periodi già riscattati e salvo in ogni caso il limite degli anni di contribuzione per il trattamento pensionistico di anzianità.

2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Art. 12.

*(Modifiche alla disciplina in materia
di astensione e ricusazione dei giudici)*

1. All'articolo 36, comma 1, del codice di procedura penale, dopo la lettera g) è inserita la seguente:

«g-bis) se ha partecipato a consultazioni elettorali europee, nazionali, regionali, provinciali o comunali ovvero ha ricoperto incarichi di governo nazionale, regionale o locale e una delle parti ha partecipato nei cinque anni precedenti a una di tali consultazioni ovvero ricopre o ha ricoperto nei cinque anni precedenti incarichi di governo nazionale, regionale o locale».

2. All'articolo 37, comma 1, lettera a), del codice di procedura penale, dopo la parola: «g)» sono aggiunte le seguenti: «e g-bis)».

3. All'articolo 51, primo comma, del codice di procedura civile, dopo il numero 5) è aggiunto il seguente:

«5-bis) se ha partecipato a consultazioni elettorali europee, nazionali, regionali, provinciali o comunali ovvero ha ricoperto incarichi di governo nazionale, regionale o locale e una delle parti ha partecipato nei cinque anni precedenti a una di tali consultazioni ovvero ricopre o ha ricoperto nei cinque anni precedenti incarichi di governo nazionale, regionale o locale».

4. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 13.

(Sanzioni disciplinari per i magistrati ordinari)

1. All'articolo 12 del decreto legislativo 23 febbraio 2006, n. 109, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«2-bis. Si applica una sanzione non inferiore alla perdita di anzianità per anni due per l'accettazione della candidatura alle cariche di membro del Parlamento europeo, senatore o deputato e alle cariche elettive delle regioni e degli enti locali, nonché per l'assunzione di incarichi di governo nazionale, regionale e locale in violazione di disposizioni di legge».

Art. 14.

(Sanzioni disciplinari per i magistrati amministrativi, contabili e militari)

1. Le disposizioni di cui all'articolo 12, comma 2-bis, del decreto legislativo 23 febbraio 2006, n. 109, si applicano anche ai magistrati amministrativi, contabili e militari.

Art. 15.

(Abrogazioni)

1. È abrogata qualsiasi norma, anche speciale, in contrasto con le disposizioni della presente legge.